



Allegato A

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.5 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

ANNUALITA' 2016

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Entrata in vigore del regime	4
1.3 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
2.4 Imprese in difficoltà.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	8
3.1 Interventi finanziabili	8
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	21
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	21
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	21
3.2.3 Norme di protezione ambientale	22
3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.....	22
3.2.5 Limitazioni collegate agli investimenti.....	23
3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	24
3.3 Massimali e minimali.....	25
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	25

3.4.1	Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	25
3.4.2	Termine finale.....	26
3.5	Spese ammissibili/non ammissibili.....	26
3.5.1	Normativa di riferimento	26
3.5.2	Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	26
3.5.3	Investimenti materiali e immateriali	27
3.5.4	Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	27
3.5.5	Interventi/spese non ammissibili.....	27
3.6	Intensità del sostegno.....	28
3.7	Cumulabilità.....	28
4.	Modalità e termini di presentazione della domanda.....	28
4.1	Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	28
4.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	29
4.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	30
5.	Valutazione e istruttoria della domanda.....	31
5.1	Criteri di selezione/valutazione.....	31
5.2	Formazione della graduatoria.....	32
5.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	32
5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	33
5.5	Istruttoria di ammissibilità	33
5.6	Correzione degli errori palesi	33
6.	Realizzazione e modifica dei progetti	33
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	33
6.2	Impegni del beneficiario.....	34
6.3	Modifiche dei progetti	36
6.4	Modifica del richiedente/beneficiario	37
7.	Erogazione e rendicontazione	37
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	37
7.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	37
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	37
8.	Verifiche, controlli e revoche	38
8.1	Verifica finale dei progetti	38
8.2	Rinuncia	38
8.3	Controlli e ispezioni.....	38
8.4	Sanzioni.....	38

9. Disposizioni finali	38
9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	38
9.2 Responsabile del procedimento.....	38
9.3 Disposizioni finali.....	38

Appendice – Riferimenti documentali sottomisura 8

(Consultabili e scaricabili alla pagina della sottomisura 8.5 all’indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr> in “Tipologie dei territori”)

- 1) Elenco Comuni con indice di boscosità**
- 2) Elenco delle specie forestali facenti parte della vegetazione forestale regionale**
- 3) Elenco delle specie forestali caratterizzate da alta infiammabilità**

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura denominata "8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", di cui all'art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, in particolare ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014, del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione 3.8.2016 C(2016) 5174 final (di seguito "PSR"), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione della sottomisura." "8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – annualità 2016" (di seguito "Disposizioni Specifiche di sottomisura").

Attraverso il presente bando, sono concessi contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Quindi la misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 19 agosto 2016 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.46210 (2016/XA) Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a 7,5 milioni di euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
2. altri Enti pubblici, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Si precisa che ai sensi della Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro, ai quali si applica quanto previsto dal punto 2 del paragrafo "Condizioni di accesso generali" delle Disposizioni comuni, i seguenti:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono risultare imprese in difficoltà, nei casi previsti dal successivo paragrafo "Imprese in difficoltà".

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

5. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;

¹ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese;
7. ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia), di essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori ai 150.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
8. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il criterio di cui al punto 7) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) e al punto 7) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5) o 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 8) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", devono:

1. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura:
 - sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:

- a) tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - b) gli interventi eseguiti Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
 - si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.
3. ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo (in tal caso non sospende la firma del contratto ma comporta solo la sospensione dei pagamenti di cui al precedente punto 3) e prima di un pagamento effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo). La sospensione dei pagamenti permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1 (impegno Deggendorf), comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2, porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

2.4 Imprese in difficoltà

Oltre a quanto sopra riportato, per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.5 del PSR.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 35 del Reg (UE) 702/2014.

Nel dettaglio, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

A) AZIONI VOLTE ALL'OFFERTA DI SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE AREE FORESTALI E BOSCHIVE

a. investimenti per la conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico, a esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno

- i. realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri*

All'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione che costituiscono bosco o area assimilata a bosco ai sensi della L.R. 39/00, sono ammessi i seguenti interventi di ripristino o realizzazione ex-novo di:

- gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- palificate semplici o doppie;
- muretti in pietra;
- brigliette in pietra o legno, soglie o di altre piccole opere di difesa trasversale, eseguiti lungo gli impluvi naturali non facenti parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12;
- fossi di guardia e canalette;

- opere di consolidamento spondale eseguite con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti, eseguiti lungo gli impluvi naturali non facenti parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12.

Gli interventi di recupero e consolidamento o di realizzazione ex-novo di tali opere sono finalizzati, in generale, a controllare il deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni, onde evitare l'instaurarsi di fenomeni erosivi localizzati e/o a garantire e preservare l'efficienza delle opere esistenti. Sono altresì finalizzati a creare microambienti utili alla fauna selvatica.

Sono da utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, fatte salvi i casi debitamente motivati.

ii. interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone

Sono ammissibili, le seguenti operazioni:

- interventi a cadenza pluriennale di diradamento o ceduzione della vegetazione arborea spondale, favorendo le specie arboree autoctone ed eliminando le specie esotiche infestanti. In particolare devono essere eliminati esemplari morti o deperienti, debolmente radicati e, quando opportuno, quelli con diametro rilevante che potrebbero essere facilmente scalzabili e asportabili in caso di piena;
- rinfoltimento, eseguito lungo le sponde, con piantine appartenenti alle specie ripariali autoctone, nel caso di assenza o insufficiente presenza di rinnovazione naturale delle stesse e nel limite massimo del 30% degli individui presenti. Gli interventi ammissibili per il rinfoltimento sono i seguenti:
 - formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
 - apertura manuale o meccanica della buche;
 - messa a dimora delle piantine o semina;
 - messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
 - spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Tali interventi possono essere eseguiti sulle sponde e in alveo di corsi d'acqua o gli impluvi purché ricompresi all'interno dell'area forestale su una fascia di larghezza massima di 20 metri in sinistra ed in destra idraulica, misurati a partire dal limite di massima piena, purché si verificano una delle seguenti condizioni:

- non fanno parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12;
- sono localizzati all'interno della Rete Natura 2000.

Gli interventi ammessi, fatte salve motivate esigenze di sicurezza idraulica, non devono mirare al completo allontanamento della vegetazione riparia legnosa ma devono garantire una fascia riparia arborea/arbustiva di qualità e la creazione di habitat differenziati che favoriscono la conservazione e lo sviluppo della biodiversità (animale e vegetale). Pertanto devono:

- mantenere una struttura articolata, sia orizzontale che verticale;
- favorire la mescolanza per piede d'albero;
- nel caso di soprassuolo di origine agamica dense (governo a ceduo e presenza di ceppaie), essere eseguiti con un taglio assimilabile al trattamento del ceduo a sterzo;
- mantenere elevati livelli di ombreggiamento per limitare le specie infestanti;
- selezionare positivamente rispetto alle piante circostanti, gli individui prossimi all'alveo quando costituiscono, con l'apparato radicale, ambienti necessari alla protezione della fauna acquaiola e dell'ittiofauna;
- evitare di comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico;

Tali elementi devono essere chiaramente e puntualmente descritti nella relazione allegata alla domanda di aiuto.

iii. realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali)

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di intervento finalizzate al ripristino e mantenimento di questi habitat purchè abbiano dimensione della superficie dello specchio d'acqua non superiore a 500 mq e capacità inferiore a 500 mc:

- interventi per ridurre il calpestio e l'eventuale eutrofizzazione (abbondanza di sostanze nutritive) e consistenti nella realizzazione e ripristino di:
 - sentieri;
 - steccati di recinzione;
 - passerelle;
 - sbarre;
 - segnaletica che inviti i visitatori a non abbandonare i sentieri tracciati;
- interventi per il mantenimento e la riattivazione della funzione ecologica di questi habitat, consistenti in:
 - realizzazione di opere di regimazione delle acque;
 - asportazione del fango;
 - ripristino, sagomatura e/o realizzazione di arginature e dossi;
 - creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove tali elementi scarseggiano a causa di processi di erosione e subsidenza.

Sono altresì ammissibili i seguenti interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi stagni o laghetti aventi dimensione della superficie dello specchio d'acqua non superiore a 500 mq e capacità inferiore a 500 mc. purchè realizzati fuori dall'area di pertinenza di edifici di qualsiasi natura o in aree non edificate:

- la realizzazione di sbarramenti idrici;
- eventuali movimenti di terra per la realizzazione del laghetto;
- la piantagione di specie arboree o arbustive autoctone;
- la piantagione di specie erbacee acquatiche idrofite ed eliofite autoctone.

Le opere realizzate non possono essere utilizzate per la captazione di acqua a scopi civili e/o produttivi irrigui.

Sono da utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, fatte salvi i casi debitamente motivati.

Gli interventi di nuova realizzazione sono eseguibili solo se localizzati all'interno della Rete Natura 2000.

b. Investimenti per la realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale

Intervento non attivato

c. Miglioramento e/o ripristino (ai fini della tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e miglioramento dei soprassuoli forestali di neoformazione insediatisi in pascoli, prati e coltivi abbandonati

Gli interventi ammessi, nelle aree sotto indicate, sono i seguenti:

- taglio completo della vegetazione arbustiva presente rilasciando le specie arboree eventualmente presenti nei casi previsti dal Regolamento Forestale vigente²;
- potatura degli individui arborei;

² L'intervento non è ammissibile quando rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria

- sfollo o diradamento della vegetazione arborea presente, favorendo le latifoglie autoctone a scapito delle conifere.

Gli interventi di cui sopra si possono eseguire solo:

- in aree aperte, poste all'interno di boschi, di superficie accorpata inferiore a 2000 mq (radure) e/o di larghezza media inferiore a 20 metri (diverse da infrastrutture, corsi d'acqua o opere di qualsiasi natura) che presentino una copertura arbustiva di qualunque intensità;

- in aree assimilabili a bosco (arbusteti, cespuglieti composti da specie di cui all'allegato A della L.R. 39/00, che presentino una copertura arbustiva maggiore o uguale al 40% e che siano abbandonati da più di 15 anni - L. R. 39/00 e s.m.i., art. 3, comma 4) poste all'interno o contigue al bosco e di superficie accorpata maggiore a 2000 mq e inferiore a 2 ha.

Tali tagli, nel caso in cui riguardino aree contigue al bosco, devono salvaguardare le zone rifugio per la fauna e quindi devono preservare una fascia di almeno 5 metri nell'area di passaggio tra bosco e la zona arbustiva e i corridoi di collegamento con altre aree coperte. Tale fascia non deve essere rilasciata nel caso di popolamenti a prevalenza di specie ad alta infiammabilità (vedi Appendice Elenco delle specie forestali caratterizzate da alta infiammabilità).

d. Investimenti sugli habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e grandi mammiferi, e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale

Tali interventi possono essere eseguiti solo per la salvaguardia di Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente (incluse le aree contigue) quando funzionali alla salvaguardia di specifiche emergenze individuate dai Piani di gestione o di tutela dell'area protetta. Tali aree devono comunque essere aree bandite alla caccia.

Sono ammissibili interventi per la realizzazione di recinzione con struttura portante in legno, per la difesa dal brucamento degli animali.

L'area recintata o interessata dagli interventi di protezione individuale non può riguardare zone accorpate di dimensione maggiore di 2 ettari.

e. Investimenti per la tutela e controllo della fauna selvatica in foresta, incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche

Tali interventi possono essere eseguiti solo per la salvaguardia di Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente (incluse le aree contigue) quando funzionali alla salvaguardia di specifiche emergenze individuate dai Piani di gestione o di tutela dell'area protetta. Tali aree devono comunque essere aree bandite alla caccia.

Oltre agli interventi di cui al punto precedente sono ammissibili anche la realizzazione di:

- torrette per l'avvistamento e la realizzazione di punti di raccolta, finalizzate al censimento, monitoraggio e cattura della fauna selvatica;
- pile faunistiche, costituite da tronchetti di diametro di 5-10 cm deposti a terra con sovrapposti rami di diametro progressivamente minore, fino ad aggiungere l'altezza desiderata, e poi ricoperti con ramaglia o frasche. La dimensione deve variare da 1 a 3 metri di larghezza/lunghezza con altezza massima di 1 metro.

f. Investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive (Patrimonio Agro Forestale Regionale); alla protezione del suolo dall'erosione, al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 per il contrasto dei cambiamenti climatici.

Sono ammessi i seguenti interventi:

i. Sfolli in giovani impianti

Sono ammissibili a finanziamento gli sfolli, eseguiti nel Patrimonio Regionale Agricolo Forestale in impianti a densità colma e di età inferiore a 15 anni.

Gli sfolli sono finalizzati a:

- favorire lo sviluppo delle piante residue;
- contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate;
- favorire le piante forestali autoctone;
- favorire la biodiversità;
- favorire l'attecchimento delle piante forestali e l'evoluzione verso formazioni stabili.

ii. Diradamenti eseguiti in fustaie a densità colma

Sono compresi in questa sezione gli interventi di diradamento eseguiti nel Patrimonio Regionale Agricolo Forestale in soprassuoli, a densità colma, di età uguale o superiore a 15 anni.

Con l'esecuzione del taglio si devono rilasciare le piante di migliore sviluppo e conformazione al fine di favorire la costituzione di un soprassuolo ecologicamente efficiente.

Nel caso di boschi naturali a prevalenza di Pino marittimo o di boschi di origine artificiale a prevalenza di conifere, con i diradamenti devono essere favorite, se presenti, le latifoglie autoctone cioè comprese nell'allegato A alla L.R. 39/00 e s.m.i., escluso la robinia (vedi Appendice: Elenco delle specie forestali facenti parte della vegetazione forestale regionale), al fine di favorire un arricchimento specifico e una maggiore stabilità del soprassuolo.

Nel caso di boschi di latifoglie il taglio deve essere eseguito con l'obiettivo di ottenere un bosco misto.

In entrambi i casi si devono preservare al taglio le piante sporadiche elencate all'art. 12 del Regolamento forestale e s.m.i., indipendentemente dal loro numero purché di diametro maggiore di 8 cm e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

iii. Avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati

Gli interventi di avviamento all'alto fusto sono ammissibili a finanziamento solo se eseguiti nel Patrimonio Regionale Agricolo Forestale in boschi cedui invecchiati (cedui in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni - vedi art. 19 comma 2 lett. d del Regolamento Forestale della Toscana - D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/03 e s.m.i.) solo se le condizioni stagionali siano idonee allo sviluppo della fustaia e nel rispetto dell'art. 28 del Regolamento Forestale della Toscana. Tali condizioni sono attestate dalla relazione di cui al successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

Durante l'esecuzione dell'intervento, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento forestale vigente, si deve anche provvedere al taglio e al contenimento delle specie non autoctone e delle seguenti specie di conifere: Pino marittimo, d'Aleppo, nero e Laricio, Cipressi esotici e Chamaecyparis.

iv. Disetaneizzazione di fustaie coetanee

Sono compresi in questa sezione gli interventi di taglio di tipo selettivo eseguiti su fustaie coetanee miste costituite da due o più specie.

Gli interventi devono essere finalizzati alla differenziazione della struttura verticale del soprassuolo favorendo la permanenza delle piante di grosso diametro e lo sviluppo della rinnovazione naturale.

Pertanto sono ammessi interventi di:

- taglio delle piante arboree finalizzato alla selezione dei soggetti che devono far parte della compagine arborea;

- taglio delle piante arboree dalle piante del piano intermedio e dei soggetti dominanti/deperienti e delle piante arbustive al fine di favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale presente e di liberarla dalla vegetazione infestante.

In entrambi i casi si devono preservare al taglio le piante sporadiche elencate all'art. 12 del Regolamento forestale e s.m.i., indipendentemente dal loro numero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

v. Rinaturalizzazione di fustaie

Sono ammessi a finanziamento solo gli interventi eseguiti su fustaie coetanee naturali a prevalenza di Pino marittimo o di fustaie di origine artificiale a prevalenza di conifere, laddove la stazione sia ecologicamente idonea per la successione naturale (evidenziata ad esempio dalla presenza di rinnovazione spontanea di latifoglie).

Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- fustaie **CHE HANNO** superato il turno minimo e con un piano di successione composto prevalentemente da latifoglie autoctone e **NON UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO**: tagli successivi o taglio a buche, con buche aventi dimensioni non superiori a 2000 mq, localizzati in corrispondenza della rinnovazione presente, e diradamento del soprassuolo nelle zone non interessate dal taglio al fine di favorire l'insediamento di rinnovazione spontanea;
- fustaie **CHE HANNO** superato il turno minimo e con un piano di successione affermato composto prevalentemente da latifoglie autoctone **UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO**: taglio della maggior parte delle piante di conifere, eseguito con intensità tanto maggiore quanto più il piano di rinnovazione è affermato. Nel caso in cui il piano sottostante sia uniformemente affermato è possibile l'esecuzione del taglio di sgombero o di un taglio raso.

In tutti i casi in cui la rinnovazione spontanea di latifoglie presente non sia ritenuta sufficiente a garantire la riuscita dell'intervento, è ammissibile un intervento di rinfoltimento da eseguirsi con di latifoglie delle specie contenute nell'allegato A) della Legge forestale, ad esclusione della Robinia (vedi Appendice: Elenco delle specie forestali facenti parte della vegetazione forestale regionale). Gli interventi ammissibili per il rinfoltimento sono i seguenti:

- formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica della buche;
- messa a dimora delle piantine o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- pacciamatura;
- irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

La rinaturalizzazione dei rimboschimenti deve prefiggersi come obiettivi quelli di:

- sostituire le conifere favorendo la successione naturale con specie latifoglie autoctone;
- indirizzare il popolamento verso una maggiore complessità compositiva e strutturale di più elevato valore ambientale;
- aumentare la resistenza del sistema bosco alle avversità biotiche (es. agenti fitopatologici) e abiotiche.

vi. Eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive

Sulle conifere alloctone di cui all'art. 26 del Regolamento forestale (cipressi esotici e le chamaecyparis) sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dal citato articolo.

Per il controllo della Robinia e delle altre specie alloctone, invece, sono ammissibili:

- interventi meccanici: tagli, cercinature (solo per piante mature di grandi dimensioni), eliminazione meccanica dei giovani ricacci (da ceppaia o da radice e con età massima di 2 anni), ceduzioni con turni inferiori all'età di inizio fruttificazione (se autorizzati ai sensi del Reg. Forestale); sulla Robinia è possibile eseguire anche la capitozzatura (a petto d'uomo o altezze fino a 2,5 – 3 m) eseguita anche in tempi diversi rispetto agli interventi a carico delle altre specie;
- realizzazione di sottopiantagioni di specie tolleranti l'ombra. Nel dettaglio sono ammissibili gli stessi interventi previsti dal precedente punto "Rinaturalizzazione di fustaie" per gli interventi di rinfoltimento.

Gli interventi a carico dei giovani ricacci e dei selvaggioni possono essere eseguiti anche più volte purché nel rispetto della L.R. 39/00 e se effettuati prima della fine dei lavori prevista nel Contratto per l'assegnazione dei contributi.

g. Miglioramento e recupero delle capacità di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o degradati

Nel caso di fustaie con difficoltà di rinnovazione, al fine di favorire la rinnovazione stessa, la biodiversità e il miglioramento dei boschi esistenti, sono ammissibili:

- apertura di piccole buche (200-500 m²) per favorire la rinnovazione e la diversificazione strutturale dei popolamenti;
- sottopiantagioni e rinfoltimenti localizzati a gruppi con specie autoctone, preferibilmente con specie di pregio e tolleranti dell'ombra.

h. Rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati

Nei boschi cedui, sono ammissibili interventi di:

- tagli finalizzati al recupero del governo a sterzo, quando le condizioni stazionali ed evolutive del ceduo sono idonee;
- tramarratura e riceppatura dei cedui;
- taglio piante morte o compromesse;
- sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere-latifoglie;
- interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree degradate all'interno del ceduo volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l'efficacia (ad es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi di brigliette per il contenimento dell'erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame).
- eventuale rimboschimento o rinfoltimento con le specie arboree di cui all'Allegato A) della L.R. 39/00, escluso la Robinia (vedi Appendice: Elenco delle specie forestali facenti parte della vegetazione forestale regionale). Nel dettaglio sono ammissibili gli stessi interventi previsti dal precedente punto "Rinaturalizzazione di fustaie" per gli interventi di rinfoltimento.

i. Investimenti volti al miglioramento dei castagneti, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale, paesaggistico e produttivo

Sono ammissibili interventi su formazioni pure o miste di castagno, anche derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinque cento fusti o polloni ad ettaro, volti al recupero con finalità paesaggistiche e ambientali.

Sono ammissibili **SOLO** interventi su castagneti da frutto monumentali purché localizzati all'interno di aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015) o all'interno della Rete Natura 2000 e

purché gli interventi non siano finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni ma solo al mantenimento del paesaggio o dell'habitat.

Gli interventi sono ammissibili solo in popolamenti in cui le piante di castagno da frutto sono di dimensioni e pregio tali da corrispondere agli obiettivi della misura e sopra definiti.

In tal caso sono ammissibili interventi di:

- taglio delle piante estranee al castagneto da frutto;
- potature di risanamento delle chiome, finalizzate al recupero delle piante.

Non sono ammissibili interventi di messa a dimora di nuove piante innestate o l'esecuzione di innesti di selvaggioni o polloni.

Il recupero del castagneto deve essere previsto da Piani o Programmi o altri strumenti pubblici di pianificazione territoriale e paesaggistici o dai Piani di gestione delle aree protette, che ne devono riconoscere il ruolo e l'importanza paesaggistica e culturale per l'area in cui sono inseriti.

I contributi concessi su una determinata superficie ai sensi della presente azione, non sono cumulabili, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", con quelli eventualmente concessi sulla stessa superficie ai sensi delle misure riservate alle attività agricole (ad esempio misura 4, misure relative ai Pagamenti agroambientali all'agricoltura biologica, e per le aree soggette a vincoli naturali o specifici svantaggiate, ecc.).

I. Valorizzazione e risanamento in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali

Sono compresi in questa sezione gli interventi di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, così come definiti all'art. 96 della L.R. 30/2015, indipendentemente dal loro inserimento nell'Elenco regionale degli alberi monumentali, purché localizzati all'interno di un bosco così come definito dai comma 1, 2, 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

- ripulitura dell'area circostante tramite il taglio della vegetazione arborea che pregiudichi la vitalità o lo sviluppo dell'albero;
- realizzazione di staccionate in legno o di recinzione;
- realizzazione o ripristino di stradelli di collegamento che consentano il raggiungimento degli alberi a partire dalla rete sentieristica o dalla viabilità esistente;
- realizzazione e messa in posa di segnaletica specifica finalizzata ad una più facile localizzazione degli alberi da parte dei turisti;
- realizzazione e messa in posa di cartellonistica esplicativa;
- eventuali interventi a carico delle singole piante (potature, interventi fitosanitari preventivi, di monitoraggio o curativi) finalizzati al risanamento, o al recupero delle stesse.

B) AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ECOSISTEMI DI MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

a. Impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, contaminate e/o degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque

Sono ammissibili gli interventi di rinoltimento o sostituzione di specie con le finalità definite, purché compresi in Piani o Programmi o altri strumenti pubblici di pianificazione territoriale e paesaggistici. Nel dettaglio sono ammissibili:

- formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica della buche;
- messa a dimora delle piantine o semina;

- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- pacciamatura;
- irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

b. Introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane

Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento o sostituzione di specie con le finalità definite, purché compresi in Piani o Programmi o altri strumenti pubblici di pianificazione territoriale e paesaggistici. Nel dettaglio sono ammissibili:

- formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica della buche;
- messa a dimora delle piantine o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- pacciamatura;
- irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

ANNOTAZIONI ALLE LETTERE A) E B).

Gli interventi di **decespugliamento** sono sempre ammissibili se finalizzati alla corretta esecuzione dell'intervento nel suo complesso e/o a favorire lo sviluppo delle piante rilasciate o impiantate. Pertanto, ad eccezione degli interventi di cui al precedente punto A.c), non sono mai finanziabili da soli ma devono essere sempre collegati con altri interventi previsti e finanziati.

Nell'esecuzione di tutti gli interventi, oltre a quanto ammesso alla successiva lettera G "Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti", sono ammesse tutte le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all'interno del presente bando. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta, acquisto e messa in opera di piantine forestali e dei materiali necessari all'impianto. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

C) VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE FORESTE E DELLE AREE BOSCHIVE

a. Interventi culturali volti a favorire la rigenerazione e produzione di prodotti secondari del bosco

Intervento non attivato

b. Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico

Sono ammessi i seguenti interventi:

- Sentieristica o altra viabilità minore*

Sono compresi in questa sezione i seguenti interventi di ripristino/miglioramento della sentieristica già esistente o di realizzazione di nuovi sentieri:

- taglio di piante arboree;
- apertura di sentiero di larghezza massima di 1,8 metri. con contropendenza a monte;
- realizzazione di piazzole di scambio (max 1,5 metri di larghezza);-
- ripristino/miglioramento e sistemazione del fondo del tracciato;
- ripristino e regolarizzazione delle scarpate. Sulle scarpate è possibile realizzare muretti a secco o opere di ingegneria naturalistica;
- ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...);
- realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle in legno.

Interventi analoghi ai precedenti possono essere ammessi per il ripristino/miglioramento o la realizzazione ex-novo di ciclovie o ippovie. In tal caso la larghezza massima è di 3 metri.

Tali interventi non sono ammissibili su strutture destinate anche all'uso (esclusivo o meno) con mezzi motorizzati, su infrastrutture prevalentemente o esclusivamente dedicate all'attività sportiva agonistica o quelle che, per la loro realizzazione o per il loro smantellamento comportano, un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l'entità dei movimenti terra).

Sono ammissibili anche tutti gli interventi volti a garantire l'accessibilità e la fruibilità a persone con disabilità.

ii. Piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi

Sono compresi in questa sezione gli interventi di ristrutturazione di bivacchi fissi, rifugi escursionistici e i rifugi alpini (così come classificati dalla L.R. 86/2016 art. 47, 48 e 49)³, nonché di parchi avventura e altre strutture con finalità ricreative collegate al bosco. I bivacchi per essere finanziabili devono essere liberamente accessibile al pubblico e non a pagamento e che ospiti al massimo dieci posti per dormire.

Nel caso di bivacchi fissi, rifugi escursionistici e i rifugi alpini sono finanziabili ai soggetti ammessi dalla L.R. 86/2016 i seguenti interventi:

- adeguamento e/o miglioramento della struttura;
- acquisto, realizzazione degli arredi interni;
- realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'istallazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

³ L.R. 86/2016

Art. 47 - Rifugi escursionistici

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. – omissis -

Art. 48 - Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. – omissis - 3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.

Art. 49 - Bivacchi fissi

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza .

- sistemazione della zona immediatamente circostante il fabbricato, compreso eventuali aree parcheggio collegate alla struttura.

È inoltre ammissibile ai sensi della presente azione la realizzazione di parchi avventura (solo in area boscata), comprese le strutture di servizio ad esse collegate e necessarie alla fruizione.

Per la ristrutturazione dei bivacchi, dei rifugi si devono utilizzare preferibilmente legno e pietra locale nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali curando l'inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi ammissibili ai sensi del seguente punto e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili").

Sono esclusi tutti gli interventi eseguiti in campeggi e altre strutture simili.

iii. Punti ristoro attrezzati

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione, ripristino, miglioramento di aree di sosta attrezzate attraverso:

- taglio delle piante per la formazione della piazzola;
- nelle piazzole esistenti e lungo le vie di accesso all'area e di sua stretta pertinenza: taglio di piante arboree secche o deperienti o, in generale, che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;
- estirpazione delle ceppaie;
- potature;
- scavi/riporti per la sistemazione e livellamento del terreno, opere di raccolta e regimazione delle acque;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di aree parcheggio a servizio della struttura;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di servizi igienici;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- realizzazione, fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli e panche);
- realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture per la sosta temporanea di cavalli o biciclette;
- realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua o di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate.

iv. Punti informazione, di osservazione

Sono ammissibili interventi di realizzazione o miglioramento/adeguamento di strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco o agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi.

In tutti i casi sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

ripulitura dell'area interessata dall'intervento tramite decespugliamento, potatura o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea, compresa l'estirpazione delle ceppaie quando necessario per l'accessibilità e la sicurezza;

- realizzazione miglioramento/adeguamento di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;
- la realizzazione miglioramento/adeguamento di stradelli, piste o strade forestali interni all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente purchè di stretta pertinenza della struttura finanziata;
- acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali;

- messa a dimora o ripristino di arredi in legno;
- realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;
- ristrutturazione di piccole strutture tradizionali dedicate all'esecuzione di lavorazioni connesse all'uso del bosco o legate al bosco, per lo svolgimento di attività didattiche e dimostrative compresa la realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto, realizzazione e messa in opera di strutture in legno, prefabbricate o realizzate in loco, di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; ecc.) o per l'accoglienza dei visitatori (servizi igienici; reception, ecc.) o per finalità dimostrative/esplicative (ad es.: realizzazione di una carbonaia tradizionale; realizzazione di piccole strutture in legno come ricostruzione di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di piccole lavorazioni in bosco del legno o di altri prodotti del bosco; ecc.).

Tutti gli interventi devono essere eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale e curandone particolarmente l'inserimento nel contesto ecologico e paesaggistico.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi ammissibili ai sensi del seguente punto e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili").

v. Cartellonistica e segnaletica informativa

Sono ammissibili gli interventi di realizzazione/ripristino di cartellonistica e/o segnaletica informativa collegata a alle strutture di cui ai precedenti punti da b.i) a b.iv), sia in collegamento con gli interventi in essi previsti sia come interventi realizzati a sé stanti.

Nel dettaglio sono ammessi a finanziamento la realizzazione o il ripristino di:

- bacheche;
- pannelli per apposizione di cartello informativo;
- cartello informativo a leggio;
- cartello direzionale o informativo.

Sono ammissibili anche i costi relativi alla realizzazione e messa in opera dei cartelli da posizionare all'interno delle strutture sopra indicate o per la realizzazione e/o stampa delle informazioni contenute nei singoli elementi.

ANNOTAZIONI ALLA LETTERA C).

Sono ammissibili a finanziamento anche tutti gli interventi espressamente dedicati o volti a garantire la fruizione da parte delle persone diversamente abili.

Nel caso di interventi eseguiti all'interno del PAFR gli arredi, la segnaletica e, in generale, la cartellonistica devono risultare conformi al disciplinare approvato con DGR 975 del 29/09/2003 e s.m.i.

Tutte le strutture realizzate o migliorate devono essere aperte al pubblico. Nel caso in cui l'accesso sia a pagamento occorrerà stimare le entrate nette attualizzate (vedi punto 2 del successivo paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti").

Nell'esecuzione di tutti gli interventi, oltre a quanto ammesso alla successiva lettera G "Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti", sono ammesse tutte le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all'interno del presente bando. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: decespugliamento, taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta, acquisto e messa in opera di piantine forestali e dei materiali necessari all'impianto. Sono altresì compresi

eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

D) Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti

Sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.).

I Piani sono finanziabili solo a beneficiari pubblici o a consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i. che gestiscono i terreni dei soci.

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:

- ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali, precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno comunitario di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni". Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche.

Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del PSR 2007/2013.

E) Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni", sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti di cui alle precedenti lettere A, B, C, F; dall'importo complessivo considerato per il calcolo sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità; sono incluse anche i costi per le ricerche e analisi di mercato solo se sono collegate all'investimento.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" delle Disposizioni comuni.

F) OPERE TEMPORANEE E ACCESSORIE COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento (quando non sono già parte integrante dell'intervento finanziato e purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali), quali:

- ripuliture e decespugliamento, allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;

- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

G) Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici

Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività del presente paragrafo (con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti").

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

In generale e fermo restando quanto indicato nello specifico nella descrizione dei singoli interventi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili", gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. ad esclusione dei castagneti da frutto in coltivazione tranne che gli interventi di cui al punto A.i del paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili" del presente bando). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché siano al servizio del bosco o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare.

Inoltre, si precisa che:

- 1) gli interventi realizzati lungo i corsi d'acqua/impluvi ai sensi del di punto A.a) "investimenti per la conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali," del precedente paragrafo "Interventi finanziabili", sono limitati ai corsi d'acqua/impluvi che non fanno parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12;
- 2) gli interventi A.d) "Investimenti sugli habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici" e A.e) "Investimenti per la tutela e controllo della fauna selvatica in foresta," sono limitati alle Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente (incluse le aree contigue);
- 3) al fine di demarcare gli interventi ammissibili nella presente sottomisura da quelli ammissibili nella sottomisura 8.6, si prevede che gli interventi di sfolli, diradamenti, avviamento all'alto fusto, eseguiti ai sensi del punto A.f) "Investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive....." del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" sono ammissibili solo se realizzati all'interno del PRAF (Patrimonio Regionale Agricolo Forestale). Tale limitazione non si applica a tutti gli altri interventi previsti dal punto A.f) (disetaneizzazione di fustaie coetanee, di rinaturalizzazione di fustaie, di eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive) che quindi possono essere eseguiti in tutto il territorio regionale.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- a. **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- b. **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle strutture oggetto del finanziamento ai sensi del presente bando aziendali. Non possono essere oggetto di finanziamento ai sensi del presente bando progetti che prevedono esclusivamente i costi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia non collegati alla richiesta di intervento anche per le strutture ai cui sono al servizio.

Pertanto devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica della struttura finanziata o dell'attività a cui quest'ultima è necessaria allo svolgimento, escluso quello familiare. Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".

Gli impianti per la produzione di energia da biomasse sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di seguito meglio specificate:
 - a. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - b. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata);
4. non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013), i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.5 Limitazioni collegate agli investimenti

Il sostegno, pena la non ammissibilità, è concesso agli investimenti che oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti soddisfano quanto segue:

1. per gli interventi di cui ai punti A.a.ii), A.f) A.h), A.i), A.l) del paragrafo "Interventi finanziabili" della presente sottomisura, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo);
2. tutte le strutture realizzate o migliorate di cui al punto C.b) "Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico" del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" devono essere aperte al pubblico. Nel caso in cui l'accesso sia a pagamento occorrerà stimare le entrate nette attualizzate per il periodo di impegno e sottrarle dall'importo dell'investimento ammissibile a contributo (ad esclusione degli interventi per la cartellonistica e segnaletica informativa di cui al precedente punto C.b.v). Ai fini del calcolo delle entrate nette sono computate solo le entrate inequivocabilmente legate all'investimento oggetto di contributo mentre sono escluse le entrate derivanti dalla fornitura di servizi o il noleggio di attrezzature collegati a servizi aggiuntivi. Il metodo di verifica della congruità della spesa, di cui al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni, deve essere applicato anche alla valutazione delle entrate nette;
3. nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana, escluso la robinia (vedi Appendice: Elenco delle specie forestali facenti parte della vegetazione forestale regionale);
4. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e

s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;

5. gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR della Toscana;

6. non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):

- le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;
 - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
- gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
- gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
- gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;

7. gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, pena la non ammissibilità, quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" e nella scheda della sottomisura 8.5 del PSR) e nei paragrafi precedenti oltre a quanto segue:

1. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
2. sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
3. sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
4. ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;
5. rispettano, nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e s.m.i. (in merito all'obbligo di ricorrere a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
6. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;

7. sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
8. sono limitati alle strutture aziendali.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il PAFR (Patrimonio Agricolo Forestale Regionale) è pari a € 250.000 per bando indipendentemente dal numero di interventi), quando gli interventi sono eseguiti all'interno del PAFR.

Per tutti gli altri beneficiari e per gli interventi eseguiti fuori dal PAFR l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 150.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi).

L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il PAFR nel caso in cui eseguano interventi anche all'esterno dello stesso è comunque di 250.000 € purchè il contributo per gli interventi eseguiti fuori dal PAFR sia inferiore o uguale ai 150.000 €.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto degli introiti) a 5.000 €, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014, si conferma che in ogni caso non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni di euro per singola progetto di investimento.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei **24 mesi** prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n. 291 del 11 aprile 2016 e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc. reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con D.G.R. n. 291 del 11 aprile 2016.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, eventualmente anche in base al "*Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i..

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

In nessun caso, ai fini del presente bando, sono ammesse a finanziamento le operazioni eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari.

3.5.5 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità delle spese deve conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni" e nel PSR, non sono ammissibili anche le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. i contributi in natura sotto forma di forniture opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. gli interventi sui castagneti da frutto in attualità di coltura finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni, fatto salvo quanto specificatamente previsto al presente bando al punto A.i del precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti e/o diversi da quanto riportato nel precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
4. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
5. in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
6. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
7. investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita;

8. spese generali relative agli investimenti immateriali;
9. costi di ammortamento.

3.6 Intensità del sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.5, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 35 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA.46210 (2016/XA) Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento.

3.7 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Ne consegue che i contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Oltre a quanto sopra si richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) 702/2014.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 18 aprile 2017 ed **entro le ore 13.00 del 15 maggio 2017**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per ogni UTE/UPS posseduta purché riferite a progetti diversi per localizzazione o tipologia di investimento (collegata alle priorità). Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto, pena la decadenza di entrambe le domande.

Nel caso in cui, entro della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, il richiedente volesse annullare una domanda già inserita per inserire una nuova domanda con un progetto simile (al fine di correggere o cambiare quanto richiesto), deve comunicare tramite PEC ad ARTEA o, solo nei casi previsti⁴, tramite consegna della comunicazione al protocollo di ARTEA, la volontà di sostituire la domanda già inserita, richiedendone l'annullamento. Tale comunicazione deve pervenire ad ARTEA della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, pena la non ammissibilità della richiesta.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

⁴ Vedi le modalità di sottoscrizione delle domande previste al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" delle Disposizioni comuni

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei quattro documenti sotto elencati (lettere a, b, c, d) o la presentazione di un documento non pertinente in luogo dei quattro richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

a) Relazione **firmata dal richiedente** comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stazionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
3. l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
4. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso ricavato dall'esecuzione dell'intervento o delle entrate nette nei casi previsti dal presente bando;
5. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
6. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
7. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
8. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
9. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
10. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
11. per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;
12. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto.

b) **progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica

(scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezzario indicato al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";

c) **la documentazione** (ultimo bilancio approvato) **necessaria alla dimostrazione** di quanto richiesto al precedente paragrafo "Imprese in difficoltà" (solo per le imprese). In alternativa, dichiarazione che il beneficiario ricade nella casistica di cui ai punti 3 e 4 del precedente paragrafo "Imprese in difficoltà" e di non trovarsi nelle condizioni in essi indicate;

d) **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	15
	b) Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	8
	a) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% - vedi Appendice al presente bando: Elenco Comuni con indice di boscosità)	5
	b) presenza di una certificazione forestale sostenibile PEFC o FSC	7
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Obiettivo trasversale innovazione	Interventi esclusivamente con finalità di promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlato (lettera C. del precedente paragrafo "Interventi finanziabili")	15
III. Obiettivo trasversale ambiente	Interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento della funzione di assorbimento della CO ₂ per il contenimento dei cambiamenti climatici (lettera A.f. del precedente paragrafo "Interventi finanziabili")	10
Totale		50

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Artea procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei termini e con le modalità previsti dalle Disposizioni comuni vigenti al momento

dell'accertamento delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie, se diversi e più favorevoli ai richiedenti.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" del documento Disposizioni Comuni.

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;

- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- la clausola di sospensione dei pagamenti prevista dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 e di cui al punto 3) del precedente paragrafo *"Condizioni per il pagamento dell'aiuto"*;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
- b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni", nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- q) comunicare preventivamente all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o

una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessità di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;

- r) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
- t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- v) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella "Disposizioni comuni", nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- z) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- aa) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- bb) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- cc) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
- dd) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";

Inoltre si impegna:

1. a far eseguire, per gli interventi di cui ai punti A.f.iv) e A.f.v) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili", la martellata da un Dott. Forestale iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali;
2. assicurare la piena fruibilità al pubblico degli interventi di cui alla lettera C) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili".

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente Pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 63 del 28/6/2016.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo;
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili;
12. Possesso di UTE/UPS.